

COPIA

Segreteria

Trasmessa al CO. RE. CO. il
Con il Nr. Protocollo Gen.

- Soggetta a controllo preventivo di legittimità
- Non soggetta a controllo
- Immediatamente Esecutiva



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

PROVINCIA DI SIRACUSA

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Num. 49...
del Registro

Oggetto: Approvazione Regolamento recante norme per
il controllo delle attività che producono inquinamento
elettromagnetico.

Data 22.05.02

L'anno duemiladue, il giorno ve del mese di Mag alle ore
20.00, nella sala delle adunanze Consiliari del Comune.

In sessione ordinaria straordinaria, su convocazione ordinaria urgente di
proseguimento, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

| CONSIGLIERI | PRES. | ASS. | CONSIGLIERI | PRES. | ASS. |
|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|------|
| 1. LOMBARDO Vincenzo | x | | 10. MORELLI Salvatore | | x |
| 2. GUGLIELMINO Alessandro | x | | 11. MESSINA Riccardo | | x |
| 3. CATANIA Salvatore | | | 12. DIBARTOLO Nunzio | x | |
| 4. TROMBADORE Santa | x | | 13. LOMBARDO Salvatore | x | |
| 5. PERLA Sebastiano | x | | 14. SIPPLA Santo | | x |
| 6. DRAGO Antonio | x | | 15. CALIGIORE Salvatore | x | |
| 7. ORTISI Paolo | x | | | | |
| 8. PITALI Giuseppe | x | | | | |
| 9. LANTERI Daniele | x | | | | |

Presenti
n. 11

Assenti
n. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Vincenzo LOMBARDO.

ovvero il Vicepresidente del Consiglio Comunale, sig. Salvatore CATANIA.

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa Rosa Maria PUCCIO.

1° COMPARTO: UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto: Regolamento recante norme per il controllo delle attività che producono inquinamento elettromagnetico.

IL Presidente introduce l'argomento.

Il **Sindaco** relaziona sull'argomento e suggerisce di apportare le seguenti piccole integrazioni al regolamento in argomento::

All'art. 1 dopo la parola "temporaneo" aggiungere "o mobile" ;

All'art. 3 punto 2. aggiungere " Salvo diverso parere tecnico, in linea di principio, è fatto divieto di allocare in un unico sito più impianti al fine di evitare il concorso di più fonti di inquinamento".

All'art. 6 dopo la parola " Sindaco" aggiungere ", con riferimento a tutti gli impianti esistenti e futuri,".

Interviene il Cons. Italia, il quale, ritenendo positivo il fatto che l'Amministrazione si sia attivata, e, considerando che la scienza sui campi elettromagnetici non ha fatto chiarezza, dichiara che esprimerà voto favorevole.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il **Presidente** raccoglie il suggerimento del Sindaco ed invita a votare l'intero Regolamento come emendato.

Esperitasi la votazione per alzata e seduta, la stessa consegue il seguente risultato:

Voti favorevoli 11

Voti contrari =

Astenuti:=

Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta deliberativa;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare in data 2.4.02;

Visto l'esito della superiore votazione;

Viste le attestazioni ed i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, comma1, lettera i, L.R. 48/91;

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento recante norme per il controllo delle attività che producono inquinamento elettromagnetico", allegato al presente atto.

1° Comparto: Affari Generali

Oggetto: Approvazione Regolamento recante norme per il controllo delle attività che producono inquinamento elettromagnetico.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che le stazioni radio base per la telefonia mobile, il cui numero va moltiplicandosi rapidamente, unitamente agli elettrodotti ad alta tensione, costituiscono fonti di inquinamento elettromagnetico ambientale e di potenziale rischio per la salute pubblica e per l'ambiente;

Che, allo stato, la normativa vigente in materia (DPCM 23.4.92 e DM 10.9.1998, n. 381) reca alcune disposizioni sostanziali, riferite ai valori limite di esposizione, senza dettare norme procedurali sull'attività di controllo del fenomeno;

RITENUTO che, in relazione ai profili igienico-sanitari, ambientali, edilizi e paesaggistici connessi con la diffusione, l'installazione e l'attivazione delle predette strutture (SRB e elettrodotti ad alta tensione), si rende necessario attivare controlli sistematici, efficaci e coordinati, idonei a garantire comunque la tutela dell'interesse fondamentale della salute dei cittadini,

Che il Comune può intervenire con proprio regolamento, stante la relativa potestà nelle materie dell'igiene e dell'edilizia;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 2318 del 17.4.2000;

VISTE le linee guida applicative del D.M. 10.9.98 n. 381, predisposte dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale e pubblicate nella GURS 12.5.2000;

VISTA la L. 22 febbraio 2001, n. 36, ad oggetto: Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO in particolare l'art. 8, c.6, della succitata L. 36/2001, che così testualmente recita: (6). I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

RITENUTA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione di apposito Regolamento recante norme per il controllo delle attività che producono inquinamento elettromagnetico;

VISTO lo schema di regolamento, allegato sub A, chiamato a fare parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO che lo schema di cui in parola è stato trasmesso alla 3ª Commissione consiliare competente in materia, che, in data 02.04.2002, ha espresso *parere favorevole*;

RITENUTO pertanto procedere, con il presente provvedimento, all'approvazione dello schema di cui in parola;

ACCERTATA la competenza del Consiglio in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

VISTO in particolare l'art. 32, L. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett.e), LR 48/91, e come modificato dall'art. 78, LR 10/93, dall'art. 45, LR 26/93, ed integrato dall'art. 2, comma 3, LR 4/96, punto a);

SENTITO il Direttore Generale/Segretario Comunale;


SENTITO il Dirigente Coordinatore UTC;

VISTO il vigente OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

SI PROPONE

1. La **premessa** forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di **approvare** il *Regolamento recante norme per il controllo delle attività che producono inquinamento elettromagnetico*, che *allegato sub A*, è chiamato a fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Palazzolo Acreide, 13.5.2002



L'Istruttore
dott. Mario Privitera



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

Provincia di Siracusa

PARERI ED ATTESTAZIONI

*Espressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. 48/91, come integrato dall'art. 12, L.R. 30/2000
sulla proposta di Deliberazione avente ad **oggetto**:*

*Approvazione Regolamento recante norme
per il controllo delle attività
che producono inquinamento elettromagnetico.*

*In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **Favorevole***

Palazzolo A., li 13.05.2002



Il Responsabile del 1° Comparto

Dott. Mario Privitera

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

Provincia di Siracusa

III^a Commissione Consiliare

OGGETTO: Verbale seduta del 02/04/2002

Argomento trattato: Regolamento recante norme per il controllo delle attività che producono inquinamento elettromagnetico.

L'anno duemiladue il giorno 02/04/2002 alle ore 19.30 si è riunita la III^a Commissione Consiliare per discutere l'argomento in oggetto.

Risultano presenti:

Riccardo Messina (presidente)

Drago Antonio

Guglielmino Sandro

Ortisi Silvio

Risultano assenti:


Dibartolo Nunzio

Constatata la presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio ai lavori. Propone quale segretario verbalizzante il consigliere Drago, il quale viene votato all'unanimità.


Il presidente prende la parola e dà inizio ai lavori proponendo all'assemblea una nuova stesura del regolamento proposta personalmente dal Sindaco. Viene data lettura del regolamento e dopo aver apportato qualche modifica lo stesso viene approvato all'unanimità ed allegato al presente verbale.

Conclusasi la trattazione degli argomenti in oggetto alle ore 21.30 il Presidente dichiara chiusi i lavori. Pertanto si redige il presente verbale che viene letto confermato e sottoscritto

Il segretario



Il Presidente



All. "A"



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

REGOLAMENTO RECANTE NORME

PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA'

CHE PRODUCONO INQUINAMENTO

ELETTROMAGNETICO

**OGGETTO: Regolamento recante norme per il controllo delle attività
che producono inquinamento elettromagnetico**

CONSIDERATO che le stazioni radio base per la telefonia mobile, il cui numero va moltiplicandosi rapidamente, unitamente agli elettrodotti ad alta tensione, costituiscono fonti di inquinamento elettromagnetico ambientale e di potenziale rischio per la salute pubblica e per l'ambiente;

Che, allo stato, la normativa vigente in materia (DPCM 23.4.92 e DM 10.9.1998, n. 381) reca alcune disposizioni sostanziali, riferite ai valori limite di esposizione, senza dettare norme procedurali sull'attività di controllo del fenomeno;

RITENUTO che, in relazione ai profili igienico-sanitari, ambientali, edilizi e paesaggistici connessi con la diffusione, l'installazione e l'attivazione delle predette strutture (SRB e elettrodotti ad alta tensione), si rende necessario attivare controlli sistematici, efficaci e coordinati, idonei a garantire comunque la tutela dell'interesse fondamentale della salute dei cittadini,

CONSIDERATO che il Comune può intervenire con proprio regolamento, stante la relativa generale potestà nelle materie dell'igiene e dell'edilizia;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 2318 del 17.4.2000;

VISTE le linee guida applicative del D.M. 10.9.98 n. 381, predisposte dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale e pubblicate nella GURS 12.5.2000, IL 22;

VISTA la L. 22 febbraio 2001, n. 36, avente ad oggetto: " Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ", pubblicata nella G.U. 7 marzo 2001, n. 55;

VISTO l'art. 8,c.6. della legge n°36/2001, il quale stabilisce : " I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ";

VISTA la direttiva della Regione Siciliana, Azienda U.S.L. n°8, Laboratorio Chimico Igiene e profilassi, Area Fisica Ambientale – Campi Elettromagnetici comunicata in data 11.4.2002, prot.n°973/CH;

PRESO ATTO dei principi e delle politiche cautelative adottata dall'Unione europea (cfr. parere Comm. Europea 14 dicembre 1994 in G.U.C.E. n° L 352 del 31.12.1994) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (vd. addenda)

IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

(Campo di applicazione)

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti fissi, anche a carattere temporaneo o mobile, per la telefonia mobile (stazioni radio base), a quelli per

la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi, inclusi i ponti radio, gli impianti di telecomunicazione satellitare, gli impianti fissi utilizzati da radioamatori, operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 300 GHz nonché agli impianti di conduzione dell'energia elettrica ad alta tensione operanti alla frequenza di 50-60 Hz.

Art. 2

(Provvedimento autorizzativo)

L'installazione dei sistemi fissi di cui all'art. 1 è assentita a mezzo di apposita concessione edilizia, previa deliberazione del Consiglio Comunale, avente natura di parere obbligatorio.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda tendente al rilascio del provvedimento concessorio l'U.T.C. ha l'obbligo di convocare apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'art.2 della legge 340/2000, al fine di acquisire il preventivo parere della Soprintendenza, della A. U.S.L.-Laboratorio Chimico Igienico e profilassi, del Genio Civile e dell'A.R.P.A..Alla conferenza deve essere invitato anche il soggetto o l'ente richiedente e il parere deve essere reso antecedentemente alla convocazione del consiglio comunale, costituendo indefettibile allegato sulla cui base delibera l'organo municipale.

Art. 3

(Criteri di valutazione degli impianti)

La concessione edilizia e la relativa delibera consiliare, di cui al precedente articolo, vengono rese sulla scorta dei seguenti criteri:

1. Verifica del rispetto della disciplina prevista dal D.M. 10.9.98 n. 381 e sue eventuali modifiche ed integrazioni;
2. Valutazione delle condizioni ambientali della zona interessata dall'installazione dell'impianto, con particolare riferimento al numero degli impianti fissi ivi esistenti nonché ai campi elettromagnetici da essi prodotti, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Salvo diverso parere tecnico, in linea di principio, è fatto divieto di allocare in un unico sito più impianti al fine di evitare il concorso di più fonti d'inquinamento;
3. Verifica del rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica e vincolistica esistente ;
4. Verifica del rispetto del presente regolamento.

Art. 4

(Documentazione necessaria per l'autorizzazione)

Al fine dell'acquisizione dei pareri del Consiglio Comunale e della Commissione edilizia, il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

- domanda in carta legale indicarne i dati anagrafici del soggetto o ente richiedente, dettagliata indicazione dell'opera da realizzare, specifica descrizione del sito interessato, con indicazione delle distanze dagli immobili sensibili (es. scuole, presidi sanitari, impianti sportivi, immobili d'interesse storico, artistico, aree archeologiche, ecc.).

Alla domanda dovranno essere allegati:

1. Relazione indicante i seguenti dati:
 - a) frequenza e canali di trasmissione utilizzati
 - b) numero di celle per impianto
 - c) tipo, modello e dimensione delle antenne trasmettenti
 - d) altezza da terra del centro elettrico per ogni cella
 - e) direzioni di puntamento rispetto al Nord geografico
 - i) numero di canali per ogni direzione di puntamento
 - g) potenza massima per canale al connettore d'antenna
 - h) diagrammi d'irradiazione sul piano orizzontale e verticale e tabelle riportanti le attenuazioni in dB della potenza irradiata, informatizzate, ad intervalli di almeno 1°
 - i) guadagno dell'antenna in dBi rispetto all'irradiatore isotropo
 - l) tilt elettrico o meccanico (inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione)
2. Progetto completo dell'impianto
3. Altitudine e coordinate geografiche del punto zona d'installazione
4. Carta tipografica in scala 1:2000 (o 1:5000) con le caratteristiche altimetriche dell'area
5. Per antenne installate su edifici, pianta orizzontale in scala 1:100 e prospetti verticali sempre in scala 1:100, con indicazione del posizionamento delle antenne.
6. Carta topografica in scala 1:1.000 (o 1:2.000) con l'indicazione dei diversi edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza, in un raggio di 200 m dall'impianto stesso che deve essere chiaramente individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al Nord geografico).
7. Breve relazione descrittiva dell'area in cui verrà ubicato l'impianto stesso, con l'indicazione delle modalità di accesso all'impianto da parte dei manutentori e di individui della popolazione e del posizionamento del locale contenente gli apparati tecnologici.

8. Titolo di proprietà, ovvero contratto di affitto, dell'area di intervento. In caso di area pubblica, provvedimento di assegnazione da parte dell'organo comunale competente in materia.

9. Ai fini della valutazione di cui al punto 2 dell'art. 3 del presente regolamento, il soggetto o l'ente richiedente dovrà allegare planimetria, asseverata da un tecnico abilitato, riportante la posizione dei siti, il relativo indirizzo e le caratteristiche radio elettriche degli impianti già esistenti, inclusi i ponti radio al servizio delle reti di telefonia mobile ed un'attestazione, sottoscritta dal responsabile tecnico, nella quale venga dichiarato che sul territorio del Comune di Palazzolo Acreide non esistono altri impianti oltre a quelli oggetto della asseverazione.

Art.5

(Polizza Assicurativa)

E' fatto obbligo a chi ottiene la concessione di attivare apposita polizza assicurativa per l'intera durata del servizio attivato, a copertura di ogni danno a persone o cose, derivanti dall'installazione e funzionamento dell'impianto di cui all'art. 1. La mancata attivazione della polizza, entro 30 gg. dal rilascio della concessione, sarà causa automatica di revoca della medesima.

Art.6

(Obbligo di risanamento, disposizione transitoria e finale)

Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non in possesso di concessione edilizia rilasciata previo parere igienico-sanitario espresso dalla Azienda USL, deve essere presentata domanda ai sensi del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla data di approvazione del medesimo. La mancata presentazione della domanda entro il suddetto termine o la violazione di ogni altra disposizione del regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 7.

Il Sindaco, con riferimento a tutti gli impianti esistenti e futuri, dispone le verifiche, con cadenza almeno annuale, su tutto il territorio comunale affinché venga accertato che tutti gli impianti fissi rientranti nel campo di applicazione del D.M. 10.9.98, n. 381, non producano campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione stabiliti dal Decreto stesso. Il soggetto gestore avrà l'obbligo di rifondere il Comune delle spese di verifica sostenute.

Art. 7

(Sanzioni)

Fatte salve tutte le altre sanzioni previste dall'Ordinamento, la violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile, da un minimo di € 1000,00 ad un

massimo di €. 3000,00 , oltre all'obbligo di procedere all'immediato ripristino dello stato dei luoghi.

In caso di inosservanza del suddetto obbligo, l'Amministrazione può provvedere all'esecuzione coattiva in danno.

Art.8

(Azzonamento , norma transitoria di moratoria)

In applicazione del principio di precauzione nonché per venire incontro alle esigenze delle imprese di telecomunicazione ,l'Amministrazione procederà alla costituzione di apposita Commissione - composta dal sindaco o da un suo delegato, dal responsabile dell'U.T.C. o da un suo delegato, da un rappresentante della Soprintendenza, del Genio Civile, della A. U.S.L., dell'A.R.P.A., di un'associazione ambientalista e di un tecnico esperto in materia di campi elettromagnetici - al fine di individuare uno più siti ove allocare antenne e stazioni di radiocomunicazione.

Nelle more dell'individuazione del sito o dei siti ove allocare antenne e stazioni di radiocomunicazione è sospeso temporaneamente il rilascio di qualunque concessione.

Per quant'altro non previsto nel presente regolamento si applicano le norme generali e speciali, nazionali e regionali, vigenti.

ADDENDA

LE POLITICHE CAUTELATIVE

I potenziali effetti dei campi elettromagnetici artificiali sono argomento d'interesse scientifico sin dalla fine dell'800 ed hanno ricevuto particolare attenzione negli ultimi 40 anni. Sorgenti comuni di campi elettromagnetici sono rappresentate da linee elettriche, cablaggi per la fornitura di corrente ad uso domestico, strumenti dotati di motore elettrico, schermi per computer, apparati per telecomunicazione e diffusione radiotelevisiva, telefoni cellulari e relative stazioni radio base.

L'esposizione del pubblico a campi elettromagnetici è regolamentata da una varietà di norme, volontarie o di legge. Tra queste, le più importanti sono le linee guida internazionali elaborate dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP), contestualmente ad una serie di standard internazionali. Le linee guida sono state predisposte in modo tale da evitare qualsiasi tipo di danno noto, sia a breve che a lungo termine, provocato dall'esposizione; nei valori limite è incorporato un ampio margine di sicurezza.

I campi elettromagnetici

La valutazione dei potenziali rischi dei campi elettromagnetici è affetta da parecchie incertezze. In particolare, diversi studi epidemiologici suggeriscono l'esistenza di deboli correlazioni tra l'esposizione a campi elettromagnetici e patologie nell'uomo. Tali studi riguardano una larga gamma di patologie e di condizioni di esposizione. Comunque, la maggior parte delle evidenze scientifiche riguardano un possibile incremento del rischio di leucemia infantile, associato all'esposizione a campi elettrici e magnetici a frequenza di rete (50/60 Hz) in ambiente domestico. Altri dati scientifici, tra cui quelli di un gran numero di studi condotti su animali, non confortano questa conclusione, e molti degli stessi studi epidemiologici presentano diversi problemi, tra cui un'insoddisfacente definizione dell'esposizione.

Gruppi di esperti che hanno analizzato queste evidenze le hanno concordemente giudicate troppo deboli per essere convincenti. Per esempio, nel 1997 il Consiglio Nazionale delle Ricerche degli Stati Uniti ha concluso che il complesso dei dati allora disponibili non mostravano che l'esposizione (a campi elettrici e magnetici a frequenza di rete in ambiente domestico) costituisca un rischio per la salute umana. Allo stesso modo l'ICNIRP, nelle sue linee guida del 1998 per l'esposizione a campi elettromagnetici, ha affermato che " i risultati degli studi epidemiologici su esposizione a campi elettromagnetici e patologie neoplastiche non sono tali da costituire una base scientifica su cui fondare le linee guida per l'esposizione ". Nessun importante gruppo di esperti ha concluso che esista effettivamente un rischio derivante dall'esposizione a campi di bassa intensità. Ma vi è chiaramente una notevole incertezza scientifica ed anche un alto grado di apprensione nel pubblico su questo tema.

Politiche cautelative

In tutto il mondo si è creato un crescente movimento, dentro e fuori dai governi, per l'adozione di un " approccio cautelativo " nella gestione dei rischi sanitari, di fronte all'incertezza scientifica. Come agenzia internazionale per la salute, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) non consiglia normalmente alle autorità nazionali di adottare politiche che vadano al di là delle conoscenze consolidate. Nella dichiarazione firmata a Londra durante la " Terza Conferenza Ministeriale su Ambiente e Salute " nel 1999, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata

tuttavia incoraggiata a tenere in considerazione " la necessità di applicare rigorosamente il principio di precauzione nella valutazione dei rischi e di adottare maggiori iniziative ed un approccio più preventivo nei confronti di potenziali danni alla salute ".

Sono state sviluppate diverse politiche di cautela per rispondere alle preoccupazioni che sono state espresse per problemi di salute pubblica, d'igiene del lavoro e d'igiene ambientale, in un contesto d'incertezza scientifica. Queste politiche comprendono:

- il principio di precauzione
- la " prudent avoidance "
- il principio ALARA.

Il principio di precauzione è una politica di gestione del rischio che viene applicata in circostanze caratterizzate da un alto grado di incertezza scientifica, e riflette la necessità di intervenire nei confronti di un rischio potenzialmente grave senza attendere i risultati della ricerca scientifica.

Per i paesi dell'Unione Europea, il trattato di Roma afferma che " le politiche ambientali della comunità devono essere basate sul principio di precauzione ". Un recente caso di adozione del principio di precauzione è la decisione della Commissione Europea di bandire la carne bovina proveniente dal Regno Unito, al fine di limitare il rischio di trasmissione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che questa decisione era giustificata:

In considerazione della gravità del rischio e dell'urgenza della situazione e tenendo conto dell'obiettivo della decisione, la Commissione non ha agito in modo inappropriato adottando la decisione, su base temporanea ed in attesa di informazioni scientifiche più dettagliate.

Laddove sia incerta l'esistenza o l'entità dei rischi per la salute umana, la Commissione può adottare misure di protezione senza dover aspettare che venga accertata la realtà o la gravità di tali rischi.

Il 2 febbraio 2000, la Commissione Europea ha approvato un importante comunicato sul principio di precauzione, fornendo linee guida per la sua applicazione. In base a tale comunicato, i provvedimenti fondati sul principio di precauzione dovrebbero essere

- adattati ai livelli di protezione scelti,
- non discriminatori nella loro applicazione, cioè dovrebbero trattare situazioni confrontabili alla stessa maniera,
- coerenti con altri provvedimenti già presi, cioè dovrebbero essere confrontabili nella loro portata e nella loro natura con provvedimenti già presi in aree equivalenti nelle quali sono disponibili tutti i dati scientifici,
- basati su di un esame dei potenziali benefici e costi di azioni fatte o mancate (inclusa, laddove appropriata e fattibile, un'analisi economica dei costi/benefici),
- di natura provvisoria, cioè suscettibili di revisione alla luce dei nuovi dati scientifici,
- in grado di assegnare la responsabilità della produzione delle prove scientifiche necessarie per una più completa valutazione dei rischi.

Secondo questa definizione, il principio di precauzione è " orientato dal rischio "; esso richiede cioè una valutazione del rischio, comprese considerazioni di costo/beneficio. Il suo impiego è

chiaramente mirato a fornire risposte provvisorie a minacce potenzialmente gravi alla salute, fino a quando non siano disponibili dati adeguati per azioni fondate su una maggiore base scientifica.

La " prudent avoidance " fu inizialmente sviluppata, come strategia per la gestione del rischio nel caso di campi elettrici e magnetici a frequenza industriale, da Morgan, Florig e Nair della Carnegie Mellon University. Nel loro rapporto del 1989 all'Office of Technology Assessment degli Stati Uniti questi autori definirono la " prudent avoidance " come " l'adozione di provvedimenti per tenere le persone al di fuori dei campi ridisegnando il tracciato degli impianti e riprogettando sistemi e dispositivi elettrici ". La prudenza fu definita come " prendere misure per evitare le esposizioni laddove ciò comporti costi modesti ".

Dal 1989 il principio della " prudent avoidance " si è evoluto verso il significato di provvedimenti semplici, facilmente raggiungibili e a basso costo, per ridurre l'esposizione a campi elettromagnetici anche in assenza di rischi dimostrabili. I termini " semplici ", " facilmente raggiungibili " e " a basso costo ", comunque, non hanno un significato preciso. In generale, gli enti governativi hanno applicato questa politica solo ai nuovi impianti, dove piccole modifiche di progetto permettono di ridurre i livelli di esposizione del pubblico. Esso non è stato applicato per richiedere modifiche di impianti già esistenti, che in generale risultano molto costose.

Così definito, il principio della " prudent avoidance " prescrive l'adozione di misure a basso costo per ridurre l'esposizione, in assenza di una qualunque previsione scientificamente giustificabile che tali provvedimenti riducano il rischio. Questi provvedimenti sono generalmente sotto forma di raccomandazioni volontarie piuttosto che di limiti o regole stringenti.

La " prudent avoidance " (non necessariamente identificata con tale espressione) è stata adottata come politica in parte dei settori elettrici dell'Australia, della Svezia e di alcuni degli Stati Uniti (California, Colorado, Hawaii, New York, Ohio, Texas e Wisconsin). Nel 1997 l'Australia ha adottato una politica di " prudent avoidance " nei riguardi delle nuove linee di trasmissione, con misure descritte dal governo come " linee guida generali " da applicare " senza indebiti problemi ". I provvedimenti che possono essere adottati a " costi modesti " includono il passaggio degli elettrodotti lontano dalle scuole e la disposizione delle fasi dei conduttori delle linee elettriche in modo tale da ridurre i campi magnetici in prossimità delle fasce di rispetto.

Negli Stati Uniti, nessun organismo nazionale ha esplicitamente raccomandato una politica di " prudent avoidance " per gli elettrodotti, comunque, nelle sue recenti raccomandazioni al Congresso degli Stati Uniti, il National Institute for Environmental Health Sciences (NIEHS) vi è arrivato vicino, suggerendo che " l'industria elettrica continui nella pratica di collocare le linee ad alta tensione in modo da ridurre l'esposizione e continui a studiare il modo di ridurre i campi magnetici generati attorno alle linee di trasmissione e di distribuzione senza creare pericoli. Noi incoraggiamo anche quelle tecnologie che diminuiscano l'esposizione dovuta alle linee di distribuzione locale, a patto che queste non aumentino altri rischi, come quelli di folgorazione accidentale e di incendio ".

Per contro, nella lettera di accompagnamento al rapporto NIEHS al Congresso degli Stati Uniti, Kenneth Olden, Direttore del NIEHS, ha raccomandato una " azione regolatoria passiva " come " istruire sia il pubblico, sia le persone soggette alle norme, sui mezzi per ridurre l'esposizione ". Questa raccomandazione è in qualche modo differente dalla " prudent avoidance ", in quanto auspica azioni di informazione piuttosto che provvedimenti per ridurre l'esposizione.

La " prudent avoidance " non è stata adottata formalmente negli Stati Uniti per regolamentare gli impianti di telecomunicazione e quelli di diffusione radiotelevisiva. Tuttavia, gli enti governativi hanno rivolto all'industria delle telecomunicazioni raccomandazioni che potrebbero essere considerate forme di " prudent avoidance ". Nel 1999, la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha esortato l'industria della telefonia mobile a progettare telefoni che minimizzino

l'esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza, fino ai livelli necessari per il funzionamento del dispositivo.

Nell'espressione " prudent avoidance " così come è stata applicata in differenti Stati, l'aggettivo " prudente " si riferisce ai costi, non all'atteggiamento verso il rischio. La " prudent avoidance " non implica fissare limiti di esposizione ad un livello arbitrariamente basso e richiedere che questi siano raggiunti senza badare ai costi, ma implica piuttosto l'adozione di provvedimenti per ridurre l'esposizione a campi elettromagnetici ad un costo modesto. Essa non richiede una valutazione dei potenziali benefici per la salute.

ALARA è l'acronimo dell'inglese **As Low As Reasonably Achievable** (il più basso ragionevolmente raggiungibile). è una politica atta a minimizzare rischi conosciuti, mantenendo l'esposizione ai livelli più bassi ragionevolmente possibili tenendo in considerazione i costi, la tecnologia, i benefici per salute pubblica ed altri fattori sociali ed economici. Oggi, il principio **ALARA** è usato soprattutto nel contesto della protezione dalle radiazioni ionizzanti, dove i limiti non sono stabiliti sulla base di una soglia, ma piuttosto sulla base di un " rischio accettabile ". In queste circostanze, è ragionevole minimizzare un rischio che si presume possa esistere anche a livelli inferiori ai limiti raccomandati, considerato che ciò che costituisce un " rischio accettabile " può variare molto da individuo a individuo.

Il principio **ALARA** non è stato finora applicato per stabilire politiche nei confronti dell'esposizione a campi elettromagnetici. In effetti, esso non costituisce una politica appropriata per i campi elettromagnetici (che si tratti di linee elettriche o di campi a radiofrequenza), data l'assenza di qualunque valore di rischio atteso a bassi livelli di esposizione e data l'ubiquità dell'esposizione stessa.

Politiche di cautela nei riguardi dei campi elettromagnetici

La " prudent avoidance " ed altre politiche di cautela nei riguardi dell'esposizione a campi elettromagnetici hanno guadagnato popolarità tra molti cittadini, che pensano che queste politiche offrano una protezione ulteriore contro rischi scientificamente non provati. Tuttavia, l'applicazione di simili approcci è molto problematica. La maggiore difficoltà è data dalla mancanza di chiare evidenze di danni sanitari dovuti a un'esposizione cronica a campi elettromagnetici al di sotto dei livelli raccomandati dalle linee guida, o dalla mancanza di qualunque comprensione della natura del danno sanitario, ammesso che ne esista uno. Mentre il peso delle evidenze che si richiedono per attivare una politica cautelativa è indiscutibilmente inferiore a quello richiesto per definire delle linee guida di esposizione, è chiaro che un rischio deve essere identificato e che occorre una certa comprensione di quali siano le condizioni in cui questo rischio può verosimilmente presentarsi.

Un'altra difficoltà è l'ubiquità, nella società moderna, dell'esposizione a campi elettromagnetici, a livelli ed in intervalli di frequenze molto variabili. È quindi difficile creare politiche cautelative che siano coerenti ed eque. Per esempio, in tipici ambienti urbani si trovano una moltitudine di sorgenti di radiofrequenze, che vanno da trasmettitori a bassa potenza per telecomunicazioni fino ad impianti a potenza molto alta per la diffusione radiotelevisiva. è difficile immaginare una politica cautelativa coerente ed equa che minimizzi l'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza delle stazioni base per telefonia cellulare, data la presenza di sorgenti molto più potenti nella medesima area urbana. Di fatto, i tentativi di realizzare una politica cautelativa per le antenne della telefonia cellulare sono stati generalmente fatti caso per caso, senza alcuna attenzione verso altre sorgenti (molto più potenti) di energia a radiofrequenza nell'ambiente.

Implicazioni per i limiti stabiliti dalle linee guida

Le precedenti considerazioni suggeriscono che una politica cautelativa per i campi elettromagnetici dovrebbe essere adottata solo con grande attenzione e consapevolezza. I requisiti per tale politica, come essa è precisata dalla Commissione Europea, non sembrano soddisfatti né nel caso dei campi elettromagnetici a frequenza industriale, né in quello dei campi a radiofrequenza; tuttavia, possono essere giustificate altre politiche correlate, come la " prudent avoidance ".

Un requisito di principio è che tali politiche siano adottate solo a condizione che valutazioni di rischio e limiti di esposizione fondati su basi scientifiche non siano minati dall'adozione di approcci cautelativi arbitrari. Ciò si verificerebbe, ad esempio, se i valori limite venissero abbassati fino a livelli tali da non avere alcuna relazione con i rischi accertati, o se fossero modificati in modo improprio ed arbitrario per tener conto delle incertezze scientifiche.

E' possibile introdurre politiche di cautela senza minare normative scientificamente fondate. Nel 1999, il Governo della Nuova Zelanda ha emanato le proprie norme per l'esposizione a campi a radiofrequenza, che seguono le linee guida dell'ICNIRP del 1998. I Ministri della Salute e dell'Ambiente hanno precisato di ritenere che le restrizioni di base e i livelli di riferimento previsti dalle norme " fornissero un'adeguata protezione ". Comunque, i ministri hanno notato che si sarebbe potuto venire incontro alle preoccupazioni della popolazione per l'esposizione a campi a radiofrequenza " minimizzando in modo appropriato l'esposizione non necessaria o marginale per le esigenze del servizio o del processo industriale, purché ciò potesse ottenersi a costi modesti ". Questa enfasi sulla riduzione dell'esposizione a " costi modesti ", senza alcuna evidenza di prevedibili vantaggi per la salute e senza un'analisi costi/benefici, porta a considerare questo tipo di politica come una forma di " prudent avoidance " piuttosto che come un'applicazione del principio di precauzione nel senso precisato dalla Commissione Europea.

Altre misure, non legate all'approccio cautelativo, possono aiutare nel venire incontro alle preoccupazioni del pubblico, che tipicamente sorgono quando vengono proposti nuovi impianti elettrici. Queste misure potrebbero comprendere il coinvolgimento o la partecipazione del pubblico in decisioni riguardanti la scelta del sito di linee elettriche, di sottostazioni o di trasmettitori a radiofrequenza. Inoltre, i singoli possono scegliere di adottare qualsiasi misura ritengano appropriata alla loro situazione e alle circostanze. Queste azioni possono includere lo spostamento degli apparati elettrici vicini al letto, come ad esempio le radiosvegliie, oppure il trasferimento dei letti dei bambini in un'area della stanza da letto a più basso campo magnetico. Spegnerne la coperta elettrica prima di andare a dormire può essere un'altra scelta. Coloro che hanno lunghe conversazioni al telefono cellulare possono fare uso dell'auricolare e tenere il telefono a distanza dal corpo. Queste azioni non dovrebbero essere raccomandate dalle autorità nazionali per motivi sanitari, ma possono essere idonee per i singoli, secondo la loro percezione dei rischi.

INDICE

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art 2 Provvedimento autorizzativo
- Art 3 Criteri di valutazione degli impianti
- Art. 4 Documentazione necessaria per l'autorizzazione
- Art. 5 Polizza Assicurazione
- Art 6 Sanzioni
- Art 7 Obbligo di risanamento e verifiche
- Art. 8 Azzonamento , norma transitoria di moratoria

ADDENDA

scritto

Il Presidente

Anziano

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente
è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 5.6.02 al
16.6.02

le, li

NALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

l'effettiva

data

dalla data d'inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità
ai sensi dell'art. 4, LR 23/97;

è immediatamente esecutiva (art. 12 o 16 della L.R. n. 44/91).

al CO.RE.CO., [] Sezione Centrale / [] Provinciale,

..... del a mezzo raccomandata Postale A.R.

alla Giunta Municipale, ai sensi dell'art. 15, 2° comma, della L.R. n. 44/91, come modificato dall'art. 4,

quarto dei consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 15, 2° comma, della L.R. n. 44/91, come
modificato dall'art. 4, LR 23/97.

IL SEGRETARIO COMUNALE

le, li

Il CO.RE.CO. in data ed è divenuta esecutiva:

dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli elementi integrativi richiesti senza che il
messo comunale abbia comunicato il provvedimento di annullamento.

2. Il messo comunale ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Messo Comunale, li

La presente comunicazione deve essere trasmessa per quanto di competenza/per conoscenza, ai seguenti uffici:

- | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> R. 4° Comparto | <input type="checkbox"/> Turismo | <input type="checkbox"/> Urbanistica | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Contratti | <input type="checkbox"/> Biblioteca | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Legale | <input type="checkbox"/> Personale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Servizi Sociali | <input type="checkbox"/> Tributi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |